



COMUNE DI CAMPORGIANO

Provincia di Lucca

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.25 DEL 30-03-2021**

Camporgiano, li 09-04-2021

La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI, NONCHE'

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO	SINDACO	P
BIAGIONI TIZIANA	VICE SINDACO	P
MAGAZZINI MONICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor CUGURRA ANTONELLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce testualmente che:

“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Dato atto che questo ente non si era avvalso della facoltà concessa dall'articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997 di sostituire la tassa di occupazione degli spazi e aree pubbliche con il canone a far data dal 1° gennaio 1998;

Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Rilevato che l'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 3 pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Considerato che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;

Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero *“l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei*

messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che sono state, quindi, eliminate le tipologie non più contemplate dalla norma ed attualizzate le altre ancora valide, con l'obiettivo anche di creare minor disagio possibile agli attuali titolari di autorizzazioni;

Dato atto che per l'esercizio finanziario 2021, in considerazione del difficile contesto socio-economico contrassegnato dall'emergenza sanitaria in atto, l'Amministrazione comunale ha espressamente previsto una “clausola di salvaguardia” tesa, appunto, a tutelare le situazioni che, per effetto degli adeguamenti normativi, potrebbero vedere un incremento nella tassazione dovuto ai nuovi parametri di calcolo;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto, peraltro, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è differito al 31 marzo 2021;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del Canone unico come da allegati A, B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di dichiarare, con successiva unanime votazione favorevole, l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di garantire adeguata informazione.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 25 Del 30-03-2021

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui all'oggetto

Camporgiano, li 23-03-21

IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[] - Regolarità Tecnica

[] Regolarità Contabile

Camporgiano, li 29-03-21

IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO

Il SEGRETARIO
F.to CUGURRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09-04-2021 ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 24-04-2021 ai sensi dell'art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 09-04-2021

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

[] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ (decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[] Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 30-03-2021 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 30-03-2021

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA